



# COMUNE DI ROSÀ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 83 DEL 02/07/2019

**OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU ALCUNI TRATTI STRADALI IN PROSSIMITA' DEI PASSAGGI A LIVELLO FERROVIARI, DELLE STRADE COMUNALI DI VIA BORGO TOCCHI, VIA SEGAFREDO, VIA SAN PIO X°, VIA CAMPAGNOLA, IL TUTTO PER FASI ALTERNE NON CONTEMPORANEE NEI PERIODI DI SEGUITO SPECIFICATI.**

Dirigente Area Lavori Pubblici - Ecologia

**Vista** la richiesta di rettifica dell'Ordinanza n° 73 del 20.06.2019, presentata dalla Società **G.C.F. Generali Costruzioni Ferroviarie Spa** con sede a **Roma in Via dell'Oceano Atlantico 190**, registrata con prot. 10276 del 02/07/2019, con la quale chiede modifica della sospensione temporanea della circolazione veicolare su alcuni tratti stradali in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, delle strade comunali: Via Segafredo - Via Borgo Tocchi - Via S. Pio X° - Via Campagnola, per eseguire lavorazioni propedeutiche all'adeguamento infrastrutturale per l'elettrificazione della tratta di ferrovia Bassano d/Gr.-Cittadella, per conto della stessa Società ferroviaria anzidetta;

**Vista** la precedente Ordinanza n° 73 del 20.06.2019 la quale è da rettificare con la presente;

**Ritenuto** che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica, del rispetto della regolarità, legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riferimento alla suddetta proposta;

**Visti** gli art. 5-6-7 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. Lgs 18.08.00 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Determinazione n° 743 del 08.07.2015 del Responsabile Segretario Comunale avente oggetto la rimodulazione delle funzioni tra gli uffici comunali;

## DISPONE

Per quanto di competenza del Comune di Rosà;

**La rettifica della ordinanza 73 del 20.06.2019 ed in sostituzione:**

**La sospensione temporanea della circolazione veicolare su alcuni tratti stradali, più precisamente in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, delle seguenti strade comunali:**

**- Via Segafredo P.L. km. 4+698 e P.L. km 5+541 dal 01 luglio 2019 al 15 luglio 2019 compresi;**

**- Via Borgo Tocchi dal giorno 03 luglio 2019 al 04 luglio 2019 compresi;**

**- Via S. Pio X° dal giorno 04 luglio 2019 al giorno 05 luglio 2019 compresi;**

**- Via Campagnola dal giorno 05 luglio 2019 al giorno 08 luglio 2019 compresi;**

**Il tutto per chiusure successive non concomitanti e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi in questione.**

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

**Il Legale Rappresentante della Società G.C.F. Generali Costruzioni Ferroviarie Spa con sede a Roma in Via dell'Oceano Atlantico 190:**

**1) è responsabile dell'apposizione della segnaletica stradale come previsto dal D.Lvo 30/04/1992 n. 285 (codice della strada) e relativo D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d.s.), delle transenne e delle indicazioni utili per la modifica della circolazione stradale, nonché per l'istituzione del divieto temporaneo di circolazione;**

**2) è comunque ritenuto responsabile di ogni eventuale danno procurato a soggetti pubblici o privati e conseguente responsabilità civile e penale derivante dalla incompleta o imprecisa applicazione della segnaletica stradale e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, durante l'esecuzione e fino alla ultimazione dei lavori, causati dalla modifica della circolazione; comunque dovrà garantire inoltre il rispetto delle norme di sicurezza impartite dal D. Lvo n. 81/2008, e dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis del TUS.**

**3) terrà il Comune di Rosà, sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto del presente provvedimento, può provenire da terzi, intendendosi che la presente ordinanza viene assentita senza pregiudizio dei terzi stessi.**

**La presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione e collocazione della prescritta segnaletica e previa pubblicazione all'Albo pretorio Comunale.**

A norma del D. Lgs 18/08/00 n° 267 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n.1034/71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

Dirigente Area Lavori Pubblici -  
Ecologia

Arch. Campagnolo Mirko